

*Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino,

Protocollo n. **13788** / A14060

Classificazione

09 LUG. 2015

Ai Direttori
dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
Area A, B e C delle ASL
Ai Responsabili dei SIAN
delle ASL del Piemonte

LORO SEDI

e p. c. Ai Responsabili dei Presidi Multizonali di
Profilassi e Polizia Veterinaria
della Regione Piemonte
SEDI

OGGETTO: D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Comunicazione antimafia ai fini del rilascio di riconoscimenti/autorizzazioni.

La vigente normativa antimafia richiamata in oggetto prevede che la Pubblica Amministrazione, gli Enti, le Società, le Imprese e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche, prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e/o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, debbono acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 dello stesso decreto (comunicazioni e informazioni).

Per i decreti di riconoscimento rilasciati ai sensi dei Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004, Reg. (CE) 1069/2009, Reg. (UE) 210/2013 e, comunque, per tutte le norme che prevedono il rilascio di "provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati" richiamati nell'art. 67, comma 1 lettera f), poiché l'assenza o la revoca degli stessi vieta di fatto l'espletarsi dell'attività oggetto del provvedimento, è previsto che si debba acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84.

Nel caso specifico è possibile che la comunicazione antimafia sia sostituita da un'autocertificazione - sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 - con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 67 D.Lgs 159/2011. Quindi, all'atto della presentazione dell'istanza di un provvedimento *autorizzatorio, concessorio, o abilitativo* (quali sono, appunto, i riconoscimenti), dovrà essere allegata, in aggiunta alla documentazione già prevista, la "dichiarazione sostitutiva di certificazione" di cui al facsimile allegato, redatta da parte dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs 159/2011. Una copia della stessa dovrà essere allegata alla documentazione trasmessa alla Regione Piemonte. Tale "dichiarazione" dovrà essere, altresì, presentata in ogni caso di variazione che comporti cambio di titolarità.

Infine, l'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 prevede che vengano effettuati controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. I controlli verranno richiesti da parte dell'ASL all'Ufficio antimafia della Prefettura provinciale competente secondo le procedure previste dalle singole sedi. La competenza è in capo alle Prefetture della Provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA

